



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE  
DI TORINO

SEZIONE 38

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	GIUSTA	MAURIZIA	Presidente
<input type="checkbox"/>	URRU	SERGIO	Relatore
<input type="checkbox"/>	BRICCARELLO	GIOVANNA	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 5/2015  
depositato il 05/01/2015

- avverso la sentenza n. 119/2014 Sez:3 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di  
NOVARA  
contro:

**difeso da:**

NORO DOTT. STEFANO  
C/O STUDIO  
VIA ROMA, 26 28041 ARONA

**proposto dall'appellante:**

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE NOVARA

**Atti impugnati:**

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7U010301609/2012 IRPEF-ADD.REG. 2008  
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7U010301609/2012 IRPEF-ADD.COM. 2008  
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7U010301609/2012 IRPEF-ALTRO 2008  
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7U010301609/2012 IVA-ALTRO 2008  
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7U010301609/2012 IRAP 2008

SEZIONE

N° 38

REG.GENERALE

N° 5/2015

UDIENZA DEL

19/02/2016 ore 09:30

N°

540/16

PRONUNCIATA IL:


19 FEB. 2016

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

19 APR. 2016

Il Segretario

IL SEGRETARIO DI SEZIONE  
(Vincenzo Giordano)



COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL PIEMONTE  
SEZIONE XXXVIII

**CONCLUSIONI DELLE PARTI**

Per l'appellante (Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Novara):

- Voglia codesta On.le Commissione Tributaria Regionale respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione:
- riformare la sentenza di primo grado confermando integralmente la legittimità e fondatezza dell'operato dell' Ufficio;
- Con vittoria delle spese di giudizio.

Per l'appellata ( \_\_\_\_\_ ):

- In via Principale:  
Rigettare l'appello dell'Agenzia e confermare la Sentenza di primo grado;
- in via subordinata:

Nel caso di riforma della Sentenza di primo grado, rideterminare i maggiori imponibili Irpef, Iva e Trap, le maggiori imposte e le conseguenti sanzioni alla luce delle considerazioni suesposte e condannare controparte al rimborso di quanto eventualmente pagato dal contribuente al solo scopo di evitare l'azione esecutiva, nonché condannare controparte al rimborso delle spese di lite applicando i parametri del Regolamento Ministeriale e pertanto una tariffa dal 1% al 5% del valore della pratica per l'attività di rappresentanza tributaria, dal 1% al 5% per l'attività di consulenza tributaria e dal 1% al 5% per l'attività di assistenza tributaria.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con avviso di accertamento, emesso a seguito del controllo della documentazione contabile-amministrativa prodotta dal contribuente, l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Novara, considerate le irregolarità riscontrate nella contabilità del



COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL PIEMONTE  
SEZIONE XXXVIII

contribuente, in quanto la gestione del magazzino aveva delle irregolarità, procedeva alla rideterminazione analitico-presuntiva dei ricavi, così come previsto dall'art. 39, 1° comma, lettera d) del D.P.R. 600/73.

Il contribuente proponeva ricorso con istanza di reclamo/mediazione evidenziando preliminarmente come l'anno in esame (2008) fosse stato il primo anno completo di lavoro in proprio (inizio attività 16.07.2007), inoltre eccepeva una serie di nullità in quanto, secondo la difesa di parte, era mancata l'emissione del PVC, illegittimo utilizzo dell'accertamento analitico induttivo e mancato utilizzo delle risultanze dello studio di settore; nel merito lamentava la contraddittorietà nel merito della determinazione dei maggiori ricavi ed illogicità del calcolo dei maggiori imponibili.

A seguito alla mancata accettazione da parte del ricorrente della proposta dell'Ufficio in ordine alla mediazione, in esercizio del potere di autotutela in sede di costituzione in giudizio, l'Agenzia rideterminava comunque il reddito accertato.

La Commissione Tributaria Provinciale di Novara con la sentenza n. 119/3/14 depositata in data 7 maggio 2014, accoglieva nel merito il ricorso e compensava le spese del grado.

Motivava detta decisione chiarendo come le preliminari eccezioni di inammissibilità fossero destituite di fondamento, mentre nel merito accoglieva le tesi del contribuente evidenziando come l'Ufficio nell'utilizzare le prove semplici avrebbe dovuto corroborarle da ulteriori elementi indiziari e come: *"... Va poi tenuto presente che l'anno in esame (2008) era il primo anno completo di lavoro in proprio (inizio attività 16.07.2007) del contribuente e quindi sicuramente caratterizzato dalle difficoltà di reperimento della clientela e da quelle create dalla concorrenza con altri operatori del settore già affermati..."*.

Appellava l'Agenzia evidenziando come la sentenza andasse riformata in quanto viziata da ultra petito richiamando copiosa giurisprudenza di Cassazione e, sebbene i Giudici di prime cure avessero dichiarato infondate le tesi pregiudiziali della parte, la conseguenza



COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL PIEMONTE  
SEZIONE XXXVIII

non poteva essere nel senso di accogliere la tesi sul merito della parte, in quanto "...una volta giudicato legittimo il ricorso all'accertamento induttivo per la rilevata irregolare gestione dell'inventario di magazzino che - a detta dello stesso Giudice - "legittima da parte dell'Ufficio tributario, ai fini dell'accertamento di un maggior reddito d'impresa, l'adozione del criterio induttivo, incidendo tali omissioni sulla presunta inattendibilità complessiva della dichiarazione...".

Concludeva come in epigrafe.

Si costituiva la parte, che, nel richiamare le proprie tesi difensive, preliminarmente contestando l'eccezione di ultra petito, e la errata ricostruzione operata dall'Ufficio sui ricavi della parte. Concludeva chiedendo la conferma della sentenza impugnata e le spese del grado.

All'udienza pubblica del 19 febbraio la trattazione avveniva alla presenza dei rappresentanti delle parti che si richiamavano alle proprie memorie e insistevano nelle conclusioni esposte.

Al termine della discussione il Collegio giudicava come da dispositivo.

### MOTIVAZIONE

La Commissione ritiene doversi confermare il deciso di primo grado.

Nel merito delle eccezioni sollevate dall'Agenzia si evidenzia che:

✓ Sul vizio di ultrapetizione, il Collegio osserva come essa è infondata in quanto negli atti, nel ricorso introduttivo all'ultimo capoverso di pag. 8, si legge che : "*...L'Avviso di Accertamento si fonda inoltre su presunzioni prive dei requisiti di cui all'art. 2729 codice civile,...*", pertanto si rigetta l'eccezione.

✓ Sul calcolo operato dall'Ufficio in sede di accertamento, il Collegio osserva preliminarmente come sia sbagliato l'assunto dell'Amministrazione laddove ritiene che se il giudice ha rigettato le preliminari doveva accogliere l'accertamento dell'Ufficio.



COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL PIEMONTE  
SEZIONE XXXVIII

È infatti agli atti, denunciato dallo stesso Ufficio in sede di costituzione in giudizio di primo grado pagg. 3 e 4, come in sede di autotutela a seguito dell'atto di reclamo della parte l'atto di accertamento è stato dall'Agenzia rivalutato e ridotto.

Non si comprende, pertanto, per quale motivo il Collegio di Primo Grado non possa rivalutare nel merito, degli atti e delle evidenze portate alla sua attenzioni dalle parti durante la trattazione della causa, l'atto emesso dall'Agenzia se ritiene lo stesso legittimo.

A parere del Collegio la dimostrazione del discostamento tra redditi dichiarati e redditi accertati non si può limitare alla sola fonte dei dati aritmetici, astratti o meramente presuntivi, ma deve essere valutata in base alla reale situazione, che in questo caso è data dalla dichiarazione inferiore ai minimi previsti, per la quale si evidenzia che la parte era non congrua di soli 2.400 euro, e, al di là del fatto che era completamente congrua con i nuovi studi di settore, è opportuno valutare come le eccezioni, poste a base dell'atto di ricorso da parte del contribuente, vede, da parte di questo Collegio, valutare:

- i. come l'anno in oggetto fosse il primo di piena attività della parte;
- ii. come lo stesso fosse privo di qualsiasi aiuto;
- iii. come non sia divisibile, per le ragioni precedentemente richiamate, che il contribuente abbia lavorato per 210 giorni all'anno con una retribuzione sulle 8 ore lavorate di 24 euro all'ora, in quanto talvolta, come ben evidenzia la parte, non tutte le 8 ore possono essere produttive in quanto vi sono lavori "a corpo", vi sono dei tempi morti (tempo necessario per le pratiche, o per acquistare i pezzi necessari per il completamento dell'opera);
- iv. infine, a fronte della minima esperienza maturata (solo 18 mesi) dal soggetto in questione e che "...per "entrare nel mercato" doveva agire soprattutto sul prezzo delle prestazioni...", non può essere considerato come provato lo scostamento tra il dichiarato e l'accertato sia effettivamente dovuto ad una evasione delle imposte operata dal contribuente.

Il Collegio ritiene pertanto di respingere l'eccezione sollevata dall'Agenzia.



**COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL PIEMONTE  
SEZIONE XXXVIII**

---

Sul punto spese, le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M

La Commissione conferma la sentenza impugnata.

Condanna l'Ufficio alle spese di lite liquidate in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento,00).

Così deciso in Torino il 19 febbraio '16

Il Giudice Estensore  
(Dott. Sergio Urru)

Il Presidente  
(Dott.ssa Maurizia Giusta)

